



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le
Società
Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago (MI), 31 agosto 2026

Decreto Legislativo n. 148 del 7 agosto 2026: novità in materia lavoro

Segnaliamo che è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 11 agosto 2026, il Decreto Legislativo n. 148 del 7 agosto 2026 (c.d. Decreto Omnibus), in vigore dal 12 agosto 2026, recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione.

Di particolare interesse per la materia lavoro sono:

- l'art.1: **Trattamento fiscale dei familiari a carico**
- l'art. 2: **Disposizioni in materia di tassazione dei fringe benefit – auto aziendali e optional**

DISPOSIZIONE	DESCRIZIONE
Art. 1 - Trattamento fiscale dei familiari a carico	<u>Novità sui familiari a carico</u> Vengono semplificati i vincoli per considerare fiscalmente a carico i familiari più stretti, differenziandoli dagli "altri familiari". In particolare per: - <u>il coniuge e i figli</u> non è più richiesto il requisito della convivenza con il lavoratore, né che questi percepiscano assegni alimentari volontari (non derivanti da sentenze). Sarà sufficiente il solo rispetto del limite di reddito previsto dalla norma. - <u>gli altri familiari</u> (es. genitori, suoceri, fratelli) indicati nell'art. 433 del Codice Civile, rimane invece obbligatorio il requisito della convivenza o la percezione di assegni alimentari non derivanti da provvedimenti giudiziari. Tale novità è retroattiva e si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 20 dicembre 2025.
Art. 2 - Disposizioni in materia di	<u>Le regole di calcolo per il fringe benefit auto</u> Viene confermato il superamento del sistema basato sulle emissioni di CO₂,

tassazione dei fringe benefit – auto aziendali e optional

consolidando un regime che premia le alimentazioni ecologiche (già introdotto dalla Legge di Bilancio 2025). Nello specifico, per i veicoli concessi in uso promiscuo, il *fringe benefit* si calcola assumendo una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri moltiplicata per il costo chilometrico ACI. A tale valore si applicano le seguenti percentuali:

- 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria (BEV);
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV);
- 50% per tutte le altre tipologie di alimentazione (benzina, diesel, ibride non plug-in, ecc.).

Maggiorazioni per anzianità del veicolo e optional

Il Decreto in esame introduce due nuove variabili che incrementano il valore del fringe benefit calcolato come sopra. Nello specifico, si applica quanto segue:

- 1. maggiorazione per anzianità:** pari al +50% del valore del fringe benefit, da applicare dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione del veicolo.
- 2. maggiorazione per optional:** pari al +5% del valore del fringe benefit, da applicare in presenza di accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore a partire dal 1° gennaio 2026.

Clausola di salvaguardia

Il legislatore ha previsto una specifica tutela per i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 in materia di tassazione di accessori e allestimenti. Si precisa tuttavia che non è previsto alcun rimborso per le maggiori imposte eventualmente già versate in base alle precedenti interpretazioni dell'Amministrazione Finanziaria.

Regime transitorio

Al fine di tutelare i contratti già in essere, è previsto un regime transitorio che mantiene in vigore la disciplina vigente al 31 dicembre 2024, nei seguenti casi:

- **i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;**
- **le auto ordinate entro il 31 dicembre 2024 e concesse in uso al dipendente nel corso del 2025.**

Le regole transitorie continuano ad applicarsi anche nel caso in cui i veicoli rientranti in queste due categorie vengano successivamente concessi in uso promiscuo a un altro dipendente (**riassegnazione**).

Per i veicoli in regime transitorio, fermi restando i 15.000 km di percorrenza e il costo chilometrico ACI, il fringe benefit si calcola applicando aliquote legate alle emissioni di anidride carbonica:

- 25% per emissioni di CO₂ non superiori a 60 g/km;
- 30% per emissioni di CO₂ da 61 a 160 g/km;
- 50% per emissioni di CO₂ da 161 a 190 g/km;
- 60% per emissioni di CO₂ superiori a 190 g/km.



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Attenzione: Le nuove maggiorazioni relative all'anzianità (+50%) e agli optional (+5%) introdotte dal decreto in esame trovano applicazione anche per i veicoli rientranti in questo regime transitorio.

La complessa articolazione delle nuove regole, unita all'applicazione del regime transitorio e delle clausole di salvaguardia, impone ai datori di lavoro (in qualità di sostituti d'imposta) di procedere a una puntuale mappatura del parco auto aziendale.

Per garantire la corretta gestione dei fringe benefit auto – in particolare in caso di riassegnazione del mezzo nel corso del 2026 – risulta indispensabile classificare i veicoli tracciando accuratamente le seguenti informazioni chiave:

- data di ordine del veicolo (può determinare l'accesso alla salvaguardia);
- data di effettiva consegna/assegnazione al dipendente (serve a individuare il regime applicabile);
- data di prima immatricolazione, che rappresenta l'unico riferimento stabile per il corretto calcolo della maggiorazione legata all'anzianità (+50%);
- tipologia di alimentazione (determina la percentuale del nuovo regime);
- emissioni CO₂ (rilevante per i veicoli nel regime transitorio);
- optional non compresi nelle tabelle ACI (possono comportare la maggiorazione del 5%);
- somme trattenute al dipendente (riducono il valore del fringe benefit).

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)